

Regolamento per la determinazione di trattamenti economici, emolumenti, compensi o corrispettivi (art. 14 co. 2 Codice Terzo Settore)

1 Oggetto e definizioni

1.1 - Il presente Regolamento definisce gli indirizzi cui il Movimento Consumatori APS intende uniformare il modello organizzativo della determinazione dei compensi massimi da attribuire ai soggetti che ricoprono cariche associative o che siano destinatari di deleghe di funzioni associative attribuite dal Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento non attribuisce ai soggetti che ricoprono cariche associative o che siano destinatari di deleghe di funzioni associative attribuite dal Consiglio Direttivo il diritto a i compensi che potranno essere determinati secondo quanto di seguito previsto.

1.2 Definizioni

Sono organi del Movimento Consumatori:

- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Consiglio Esecutivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo

(gli **"Organi dell'Associazione"**)

Sono Cariche Associate elette dagli Organi dell'Associazione:

- Il Presidente.
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale.
- Il Vice Segretario
- Il Tesoriere

(le **"Cariche Associate"**)

Sono **"Dirigenti"** i lavoratori subordinati, autonomi e/o professionisti destinatari di specifica delega emanata dal Consiglio Direttivo.



2 Tipologie di trattamenti economici

Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di trattamenti economici:

- i) Indennità di carica
- ii) Compensi per l'attuazione di deleghe specifiche
- iii) Compensi riconosciuti per l'attuazione di specifici progetti finanziati e rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o europei
- iv) Altri compensi stabiliti dal Consiglio direttivo
- v) Rimborsi

I trattamenti economici di cui al punto precedente sono stabiliti annualmente dal comitato esecutivo secondo i criteri ed entro i massimali previsti dal presente regolamento. I trattamenti economici devono essere in ogni caso proporzionati all'importanza e all'impegno richiesto dallo specifico incarico.

Non sono attribuibili trattamenti economici, emolumenti, compensi, corrispettivi o rimborsi non compatibili con il presente Regolamento salva espressa delibera del Consiglio Direttivo. I Compensi dei componenti dell'Organo di controllo sono stabiliti dal Congresso Nazionale con l'atto di nomina.

3 - Indennità

L'indennità annuale di carica può essere riconosciuta al Segretario Generale, al Presidente e al Tesoriere in base ai seguenti criteri.

L'indennità massima è determinata, in funzione della responsabilità politica ed amministrativa del ruolo.

Le indennità, stabilite annualmente dal Comitato esecutivo, devono in ogni caso essere determinate tenuto conto della situazione economico e finanziaria dell'associazione, fermi i valori lordi massimi stabiliti dal presente regolamento. Gli interessati possono in ogni momento rinunciare in tutto o in parte all'indennità.

Massimale per indennità: Segretario generale: 40.000; Presidente 10.000; Tesoriere: 30.000



4 Compensi per l'attuazione di deleghe specifiche

I Compensi eventualmente dovuti per l'attuazione di deleghe specifiche attribuite dal Consiglio Direttivo a soggetti che ricoprono una Carica Associativa o che siano componenti di Organi Associativi, se non determinati dal direttivo in sede di conferimento della delega, vengono individuati dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo al momento dell'attribuzione di deleghe di specifiche funzioni associative può incaricare il delegato a presentare al Comitato Esecutivo un programma per lo svolgimento delle attività delegate, eventualmente comprensivo di un piano finanziario e di un preventivo di spesa. Il Comitato esecutivo valuta ed approva il programma delle attività e l'eventuale piano finanziario e preventivo di spesa in considerazione della complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione e del presente regolamento. Il compenso annuo lordo per singolo incarico non può superare il doppio di quanto previsto per l'indennità del Segretario Generale.

I compensi sono determinati tendo in considerazione l'importanza dell'incarico e l'impegno richiesto, nonché, per i rapporti di lavoro subordinato in conformità ai CCNL applicabili. Nella determinazione del compenso per l'attività di consulenza dovranno essere presi in considerazione i massimali stabiliti dalla circolare 2 del 2009 del Ministero del lavoro.

L'importo massimo del compenso sopra stabilito può essere superato se autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo.

5 Compensi riconosciuti per l'attuazione di specifici progetti finanziati e rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o europei

I soggetti di cui all'articolo 1 possono essere destinatari di incarichi specifici direttamente connessi allo svolgimento dell'attività progettuale da svolgere in attuazione di progetti finanziati da soggetti istituzionali nazionali o europei. I compensi corrisposti per dette attività sono oggetto di pubblicazione in base al presente regolamento.

Le modalità di attribuzione dei compensi e la rendicontazione degli stessi devono rispettare i limiti e le forme stabilite dall'ente pubblico finanziatore.

6. Altri compensi stabiliti dal Consiglio direttivo



Qualora, nell'attribuzione di deleghe di funzioni associative, il Consiglio Direttivo abbia delegato l'approvazione di un preventivo di spesa al Comitato Esecutivo, la determinazione dei compensi, ivi compresi quelli dei componenti degli organi dell'associazione, avviene ad opera del Consiglio Esecutivo in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo.

In ogni caso i compensi sono determinati tendo in considerazione l'importanza dell'incarico e l'impegno richiesto, nonché, per i rapporti di lavoro subordinato in conformità ai CCNL applicabili. Nella determinazione del compenso per l'attività di consulenza dovranno essere presi in considerazione i massimali stabiliti dalla circolare 2 del 2009 del Ministero del lavoro.

7 CUMULO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI

Per coloro i quali ricoprono più incarichi tra quelli sopraelencati il compenso viene determinato sommando i trattamenti economici corrispondenti. In ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quanto previsto l'indennità complessiva del Segretario Generale.

Non sono conteggiati ai fini del cumulo previsto dal presente articolo i compensi erogati in base all'articolo 5 e i compensi per attività professionali per le quali sia necessaria l'assistenza o la consulenza di professionisti iscritti a specifici albi professionali i quali, in ogni caso, dovranno essere conformi alle tariffe professionali eventualmente applicabili o ai valori di mercato in loro assenza;

8 DURATA DEGLI INCARICHI

La durata degli incarichi previsti dal presente regolamento è determinata dallo Statuto per quanto attiene alle cariche e ai componenti degli organismi di cui all'articolo 1 e dal Consiglio Direttivo con la deliberazione di delega per gli altri soggetti.

La determinazione dei compensi è annuale e viene stabilita per ciascun anno entro l'approvazione del bilancio preventivo.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico il compenso verrà adeguato proporzionalmente.



All'atto dell'accettazione dell'incarico, gli interessati potranno rinunciare al compenso

9 RIMBORSI

E' previsto il rimborso delle spese documentate nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento sui rimborsi.

Si intende comunque autorizzato, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento sui rimborsi, il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.

I rimborsi delle spese effettivamente sostenute non concorrono al cumulo dei compensi e non è oggetto di pubblicazione.

10 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, possono prestare attività di volontariato per l'Associazione. In tale caso si applicano le disposizioni previste per i volontari nel CTS o nei regolamenti associativi all'uopo approvati. Per i soggetti di cui all'art 1 che abbiamo la qualifica di volontario, gli eventuali rimborsi oggetto di autodichiarazione delle spese vengono conteggiati ai fini della pubblicazione dei compensi.

11 Decorrenza

Salvo quanto diversamente previsto nel Documento, le disposizioni relative ad incarichi prestati presso Movimento Consumatori nazionale entrano in vigore dal primo giorno successivo all'approvazione e saranno applicabili dall'esercizio 2022. Per quanto compatibili sono applicabili anche all'esercizio economico 2021.

L'entrata in vigore delle disposizioni e degli indirizzi operativi annulla e sostituisce ogni precedente determinazione in materia.